

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1386-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il trattamento di quiescenza del personale del ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1981
(V. Stampato n. 1855)*

d'iniziativa del deputato REGGIANI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 aprile 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — La critica delle cause che mettono nella condizione di dover ricorrere ad un discutibile provvedimento di sanatoria — il ritardo con il quale l'Amministrazione degli affari esteri ha posto rimedio a carenze risalenti a molti anni fa — non ha impedito alla 3^a Commissione di valutare con comprensione la proposta di legge in esame.

Tale proposta, d'iniziativa dell'onorevole Reggiani, ma pressochè sostituita alla Camera dei deputati da emendamenti presentati dal Governo, si propone il fine di tutelare, secondo ragioni di equità, il diritto alla parità di trattamento del personale diplomatico-consolare del ruolo affari albanesi rispetto a quanto stabilito, nel 1973, per il personale del Ministero della difesa che si trovava in analoghe condizioni.

Vale la pena di ricordare che, dopo la abolizione del ruolo citato, con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, ai cittadini albanesi in esso inquadrati e che non avevano chiesto la cittadinanza italiana fu liquidata un'indennità sostitutiva del trattamento di quiescenza, mentre a quanti era stata concessa, dietro domanda, la nostra cittadinanza veniva garantita la presenza ad ogni titolo nei ruoli dell'Amministrazione sia pure con diversa utilizzazione. A causa della brevità delle procedure (tre mesi), alcuni funzionari non furono in condizione di conseguire tempestivamente la cittadinanza italiana per naturalizzazione: essi, però, in pendenza dell'*iter* della domanda, continuarono a prestare la loro attività al di là della scadenza dei termini nonostante che il Ministero degli affari esteri, con atto criticabile, avesse liquidato loro l'indennità sostitutiva del trattamento di quiescenza.

In analoga situazione si erano venuti a trovare, presso il Ministero della difesa, taluni ufficiali e sottufficiali: detto Ministero, però, con la legge 6 giugno 1973, n. 328, ha regolarizzato tale anomala posizione, peraltro non imputabile alla negligenza dei

propri dipendenti. Il Ministero degli affari esteri che, poco opportunamente, non ritenne allora di ricorrere a misure analoghe, propone ora la medesima sanatoria — previo il recupero dell'indennità riconosciuta a suo tempo in base all'articolo 3 della proposta di legge in esame — per il caso limitato (pare si tratti ormai di un solo funzionario) di chi ha continuato per almeno quindici anni a prestare la propria opera all'Amministrazione, anche ricoprendo incarichi di rappresentanza all'estero. L'esistenza di diritti acquisiti con la continuità del rapporto di lavoro e la circostanza del trattamento riservato a cittadini ex albanesi in forza presso il Ministero della difesa, con la legge ricordata, suggeriscono, oggi, di sanare definitivamente la situazione anomala descritta secondo un criterio di equità. In base a queste motivazioni la Commissione esteri ritiene superabile il parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali in quanto risulta dimostrata la continuità del servizio e, inoltre, non esistono dipendenti pubblici in situazioni analoghe a cui non venga riconosciuta l'uguaglianza di trattamento.

Per evitare però il riproporsi di casi del genere la Commissione ha sollecitato il Governo sia a fornire dati precisi sul personale avente titolo al trattamento previsto, all'atto dell'esame di questo provvedimento da parte dell'Assemblea, sia — tenuto conto del parere della Commissione bilancio in ordine alla modesta spesa (12 milioni) — ad assicurare che sono escluse tassativamente nuove richieste o deroghe dello stesso tipo in materia di trattamento di quiescenza del personale.

Sulla base di queste precisazioni la Commissione affari esteri, anche in considerazione dell'opportunità di rimuovere una evidente situazione di ingiustizia che risale a molti anni fa, raccomanda all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge.

GRANELLI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

20 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Non c'è infatti ragione per attribuire al personale del ruolo affari albanesi un beneficio di cui non godono di regola gli altri dipendenti dello Stato: tanto più in quanto i destinatari del disegno di legge non hanno neppure svolto, nell'amministrazione dello Stato, attività continuative.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

20 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso.

Peraltro nel corso dell'esame è stato evidenziato il carattere del tutto eccezionale della normativa in questione che non deve in alcun modo costituire precedente per la introduzione di deroghe dello stesso tipo alla vigente disciplina in materia di trattamento di quiescenza del personale statale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale diplomatico-consolare del ruolo per gli affari albanesi, istituito presso il Ministero degli affari esteri con legge 16 maggio 1940, n. 691, e che, dispensato dal servizio in base al decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427, ha successivamente acquistato la cittadinanza italiana, ed al quale sono stati attribuiti, in qualità di estraneo alla Amministrazione ai sensi delle disposizioni all'epoca vigenti, incarichi temporanei di direzione e di reggenza di uffici consolari italiani all'estero, per un periodo complessivo di almeno quindici anni, è eccezionalmente concesso il trattamento minimo di quiescenza anche se non ha raggiunto il minimo di servizio valutabile previsto dalle norme in vigore.

Art. 2.

Per il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge il personale interessato ha facoltà di presentare domanda al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3.

Il trattamento pensionistico decorre dall'entrata in vigore della presente legge ed è liquidato sulla base della posizione o grado ricoperti nel ruolo diplomatico-consolare di cui all'articolo 1 della presente legge con recupero da parte del Ministero del tesoro della indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni grava per l'anno finanziario 1981 sul capitolo 1091 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo.